



REGOLAMENTO CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con D.R. n. 156/2022



Art. 1 –Finalità e ambito di applicazione del Regolamento.....	3
Art. 2 - Caratteristiche generali dei Corsi di Dottorato con sede amministrazione presso HUNIMED	3
Art. 3 – Istituzione e rinnovo di Corsi di Dottorato e adesioni a dottorati in convenzione.....	3
Art. 4 – Raccordo con le Scuole di specializzazione.....	3
Art. 5 - Dottorato in forma associata.....	4
Art. 6 – Dottorati Industriali	5
Art. 7 - Istituzione delle Scuole di Dottorato e strutture di raccordo	5
Art. 8 - Organi dei Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l’Ateneo.....	5
Art. 9 – Durata e funzionamento dei Corsi di Dottorato	8
Art. 10 - Modalità di accesso e partecipazione ai Corsi di Dottorato.....	9
Art. 11 - Conseguimento del titolo	12
Art. 12 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario	13
Art. 13 – Diritti e Doveri degli studenti di dottorato	14
Art. 15 – Norme transitorie e finali	15



Art. 1 –Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa in Humanitas University (HUNIMED) e la partecipazione dell’Ateneo, anche in forma associata, a Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altri Atenei italiani o esteri.

Art. 2 - Caratteristiche generali dei Corsi di Dottorato con sede amministrazione presso HUNIMED

I Corsi di Dottorato di HUNIMED si ispirano a principi di non-discriminazione, ammettendo gli studenti maggiormente qualificati e promuovendo la parità di trattamento tra le persone.

L’Università aderisce ai principi di integrità della ricerca scientifica e trasmette ai propri studenti e ricercatori conoscenze metodologiche in materia di OPEN e FAIRE Science favorendo lo sviluppo di competenze condivise e l’adesione a principi etici e metodologicamente orientati alla condivisione, qualità, rigore, riproducibilità e trasferibilità dell’attività di ricerca.

L’Università favorisce la formazione di profili professionali di alta qualificazione attraverso la partecipazione diretta degli studenti del terzo ciclo di formazione universitaria a programmi di ricerca a carattere multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare e intersettoriale in una dimensione internazionale e transnazionale. In particolare, HUNIMED promuove l’offerta di attività formative volte a favorire lo sviluppo di competenze trasversali e traslazionali in ambito biomedico tramite l’attivazione di percorsi comuni tra più dottorati e/o altri percorsi del terzo ciclo di formazione universitaria, ivi inclusi i Corsi di specializzazione di area sanitaria.

In presenza dei requisiti condivisi a livello internazionale e in accordo col Collegio dei docenti interessato, l’Ateneo può rilasciare allo studente che ottiene il diploma di dottore di ricerca presso la sua sede l’attestazione di Doctor Europaeus.

Art. 3 – Istituzione e rinnovo di Corsi di Dottorato e adesioni a dottorati in convenzione

L’istituzione e il rinnovo di Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso HUNIMED e l’adesione a Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altri atenei, ivi inclusi quelli di interesse nazionale, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore sentiti le Strutture e gli Organi interessati.

Le proposte di istituzione e rinnovo sono accompagnate dal parere del Presidio di Qualità che per l’analisi della proposta può avvalersi del supporto del Nucleo di Valutazione e/o delle Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti interessati.

La proposta di adesione a Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altri Atenei deve essere adeguatamente motivata e deve riportare la specifica degli impegni finanziari e organizzativi in capo all’Ateneo.

Art. 4 – Raccordo con le Scuole di specializzazione

In conformità a quanto disposto dall’art. 7 del DM 226/2021, i Corsi di Dottorato possono prevedere per ogni ciclo posti riservati a studenti iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica. I posti disponibili sono indicati nel bando di ammissione ai singoli Corsi di Dottorato e i candidati selezionati tenendo conto

dell'attitudine alla ricerca scientifica e delle conoscenze e competenze mostrate e acquisite nell'ambito del percorso di specializzazione medica.

I candidati che superano la selezione devono richiedere il nulla osta del Consiglio della Scuola di Specializzazione a cui sono iscritti che è tenuto a esprimersi in merito alla coerenza del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola, alla compatibilità della frequenza del Corso di Dottorato con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima e ad attestare le attività di ricerca svolte dall'interessato durante il percorso di specializzazione.

In considerazione del parere del Consiglio della Scuola di specializzazione, il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato conferma l'ammissione al Corso di Dottorato e delibera in merito a eventuali abbreviazioni di carriera; il Corso di Dottorato non può comunque avere durata inferiore a due anni.

Durante il periodo di frequenza congiunta si applica prioritariamente la disciplina prevista per i medici in formazione specialistica ed è prevista l'incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione.

Art. 5 - Dottorato in forma associata

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, l'Università può stipulare convenzioni e/o istituire consorzi con i seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- d) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Le convenzioni, incluse quelle consortili, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, la disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.

I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato, di norma, per almeno un triennio e a osservare il presente Regolamento, fatte salve espresse deroghe previste nelle convenzioni o negli accordi, che, in caso di cooperazione interuniversitaria internazionale, possono riguardare anche la composizione del Collegio dei Docenti.

Nel caso di Dottorati attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 226/2021, possono afferire al Collegio anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti stessi.

Nel caso di adesione a programmi di dottorato di interesse nazionale l'Ateneo definisce i termini della propria partecipazione anche in deroga a quanto previsto ai punti precedenti.

Art. 6 – Dottorati Industriali

Possono essere istituiti Corsi di Dottorato con la denominazione di "Dottorato Industriale" nel titolo a fronte della stipula di specifiche convenzioni o consorzi che prevedono espressamente la partecipazione alla definizione e attuazione del progetto formativo da parte di imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo. In tali casi, sede amministrativa del Dottorato è l'Università alla quale spetta il rilascio del titolo accademico.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015, di attivare contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca. A tal fine vengono sottoscritte apposite convenzioni che stabiliscono la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, garantendo la prevalenza dell'attività di ricerca.

Rimane altresì confermata la possibilità di stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per il finanziamento di singole posizioni di Dottorato su Dottorati esistenti.

I bandi di selezione possono destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese o enti convenzionati, anche diversi da quelle che partecipano alla definizione e attuazione del progetto formativo, impegnati in attività di elevata qualificazione e di ricerca e sviluppo, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tali casi gli oneri stipendiali rimangono in capo al datore di lavoro.

Art. 7 - Istituzione delle Scuole di Dottorato e strutture di raccordo

Ai sensi dell'art. 6, co. 7, del D.M. n.226/2021, i Corsi di Dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato aventi compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni, anche in collaborazione con altri percorsi formativi post laurea magistrale.

Al fine di favorire lo sviluppo di attività di ricerca transdisciplinari e/o intersettoriale l'Università può costituire Strutture di raccordo tra Dipartimenti universitari e Centri di ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti pubblici e privati.

La costituzione di Scuole di Dottorato e di Strutture di raccordo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico sentiti gli Organi e le Strutture interessate.

La proposta di costituzione di cui al punto precedente deve contenere, tra l'altro:

- a) la descrizione del progetto e dell'organizzazione della Scuola;
- b) lo schema di regolamento della Scuola;
- c) l'elenco dei Corsi di Dottorato che afferiscono alla Scuola.

Il regolamento della Scuola indica le finalità e le modalità di gestione della Scuola e definisce gli organi che la costituiscono specificandone i compiti e le modalità di nomina e rinnovo delle singole cariche.

Art. 8 - Organi dei Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo

Sono Organi del Corso di Dottorato:

- a. Il Collegio dei Docenti;



- b. Il Coordinatore;
- c. Il Comitato Esecutivo.

La composizione del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato è determinata in conformità alla normativa vigente e può essere integrata e/o coadiuvata da altre componenti appartenenti ai ruoli universitari e degli Enti pubblici di ricerca ovvero da esperti di comprovata qualificazione appartenenti a enti pubblici o privati o che abbiano contribuito al dibattito scientifico, almeno a livello nazionale, nell'ambito del settore di ricerca di interesse del dottorato.

I membri del Collegio devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accREDITAMENTO dei Corsi di Dottorato di ricerca.

La richiesta di adesione al Collegio dei Docenti avviene su base volontaria e deve essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae ed elenco pubblicazioni aggiornati, da una dichiarazione di non appartenenza ad altri Collegi di Dottorato di Atenei italiani e, nel caso di Professori e Ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, dal nulla osta rilasciato dal Dipartimento o dall'Ateneo di appartenenza. L'adesione al Collegio di Dottorato va rinnovata annualmente previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO dei Corsi di Dottorato.

Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare su temi relativi all'organizzazione, alla gestione e alla qualità del Corso di Dottorato. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei membri ai quali è riconosciuto il diritto di voto. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 24 ore. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio con diritto di voto. Il Coordinatore può convocare riunioni telematiche ovvero consentire l'intervento alla riunione, da parte di uno o più membri, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto. Il Coordinatore può convocare altresì riunioni a distanza basate sulla condivisione preliminare della documentazione da esaminare e deliberare.

Su invito del Coordinatore, possono assistere alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, senza diritto di voto, persone che non fanno parte del Collegio dei Docenti ma di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso, ivi compresi i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi e tutor esterni al Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte delle proprie funzioni.

COORDINATORE

Il Coordinatore è il responsabile del Corso di Dottorato, ne indirizza le attività garantendo il mantenimento degli standard di qualità fissati dall'Ateneo e rappresenta il Collegio dei Docenti negli Organi di Ateneo e

rapporti con gli Enti esterni.

La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

Il Coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Il Coordinatore è nominato dal Rettore previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione ed è individuato tra i Professori a tempo pieno in possesso di adeguata qualificazione scientifica, così come definita dalle linee guida ministeriali per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato. Il Coordinatore presiede il Collegio di Dottorato.

Il Coordinatore può avvalersi del supporto di apposite commissioni composte in prevalenza da membri del Collegio per lo svolgimento di specifiche attività e funzioni riconducibili al funzionamento del Corso di Dottorato. Per la partecipazione a tali commissioni non sono previsti compensi.

La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile.

Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni ed è tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) coordina e organizza le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato collaborando con gli uffici amministrativi alle procedure di accreditamento e valutazione delle qualità del Corso;
- b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- c) sentito il Collegio dei docenti, autorizza gli studenti, anche per il tramite dei relativi docenti di riferimento ovvero dei Supervisor loro assegnati, a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stage/internship/traineeship presso le università consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca;
- d) segnala agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli studenti ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal Corso di Dottorato;
- e) redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del corso in funzione dell'attività di monitoraggio della qualità dei Corsi di Studio;
- f) provvede alla verifica delle spese per il funzionamento ordinario del Corso di Dottorato sui fondi a ciò destinati dal Consiglio di amministrazione
- f) può individuare tra i membri del comitato esecutivo un "Vice-Coordinatore" che, in caso di necessità e urgenza, in sua assenza, possa svolgere funzioni che verranno sottoposte a successiva ratifica da parte del Coordinatore e/o del Collegio.

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di 4 membri compreso il Coordinatore che lo presiede e al quale, in caso di parità nelle deliberazioni, spetta voto doppio.
2. I membri del Comitato Esecutivo sono individuati dal Coordinatore, sentito il Collegio di Dottorato.
3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si adottano le disposizioni previste per il funzionamento del Collegio dei Docenti.

5. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso di Dottorato. Nello specifico, ai componenti del Comitato Esecutivo è affidato il coordinamento delle commissioni, ove costituite, che coadiuvano il coordinatore nella conduzione del dottorato e negli adempimenti.
6. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, lo stesso può essere sostituito dal coordinatore.

Art. 9 – Durata e funzionamento dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato hanno di norma durata triennale e possono essere articolati in più curricula e percorsi in funzione degli obiettivi formativi e della numerosità e composizione del Collegio docenti.
2. Per favorire forme di dottorato in convenzione con le imprese e una maggiore flessibilità di partecipazione ai corsi, può essere prevista l'attivazione di percorsi part-time nell'ambito dei quali la durata del percorso è estesa a 4 anni
3. Lingua ufficiale dei Corsi di Dottorato può essere la lingua italiana o inglese. In funzione degli obiettivi formativi, i Corsi possono essere organizzati anche in forma plurilingue.

SOSPENSIONI E ASSENZE

1. La frequenza del Corso di Dottorato è obbligatoria e presuppone un impegno a tempo pieno.
2. La frequenza del Corso di Dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, adeguatamente documentati.
3. La frequenza del Corso di Dottorato può essere altresì sospesa per non più di 6 mesi, a richiesta del dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in caso di particolari e gravi motivi personali o familiari, da documentare. La frequenza del Corso di Dottorato è in ogni caso sospesa per la frequenza di Tirocini Formativi Attivi. Per la sola durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
4. Al termine del periodo di sospensione o assenza, lo studente riprenderà il Corso dandone comunicazione al Coordinatore e agli Uffici competenti. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata normale del Corso può essere abbreviata.
5. Eventuali assenze non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto al Supervisor Interno o al Coordinatore possono costituire motivo di decadenza dal Corso di Dottorato.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo.
7. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere altresì decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio o supporto finanziario equivalente di cui gode il dottorando.
8. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto

mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge

DECADENZA

1. Il Collegio dei docenti, sentito il supervisor interno, con delibera motivata assunta dalla maggioranza degli aventi diritti al voto, può decidere la decadenza dello studente dal Corso di Dottorato e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
 - a. violazione di norme e regolamenti ovvero dei doveri posti in capo al dottorando;
 - b. svolgimento di prestazioni lavorative non preventivamente comunicate e/o autorizzazione del Collegio dei docenti;
 - c. assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata;
2. La decadenza è altresì prevista in caso di mancata ammissione agli anni di corso successivi al primo o del mancato superamento dell'esame finale.
3. In caso di decadenza dal corso la borsa di studio o le altre forme di sostegno equivalenti vengono immediatamente sospese.

Art. 10 - Modalità di accesso e partecipazione ai Corsi di Dottorato

1. La domanda di ammissione ai Corsi di Dottorato è presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero, ovvero da coloro che lo conseguano entro la data di inizio del Corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione. Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo Corso di Dottorato.
L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione giudicatrice di ammissione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi
2. Il bando di ammissione al Corso di Dottorato, è emanato con decreto rettorale e viene pubblicizzato per via telematica sui siti delle Università, sul sito Euraxess e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca. Al bando viene data ampia diffusione all'interno delle comunità scientifiche di riferimento attraverso mezzi idonei indicati dai membri del Collegio dei docenti.
3. Il bando, redatto in lingua italiana e inglese, indica:
 - a. la durata legale e gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato;
 - b. il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
 - c. i requisiti di accesso al Corso di Dottorato e i criteri di valutazione dei candidati;
 - d. le modalità di svolgimento della selezione, specificando altresì che la/e prova/e di esame verranno sostenute esclusivamente in lingua inglese;
 - e. il numero di posti disponibili;

- f. l'eventuale quota di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale o a dipendenti di imprese impegnate in attività di elevata qualificazione che dovessero aderire al Corso di dottorato in qualità di partner industriali;
 - g. l'eventuale numero massimo di candidati ammessi in sovrannumero;
 - h. il numero delle borse di studio o delle forme di sostegno finanziario equivalente e l'ammontare delle stesse in relazione alle singole posizioni attivate;
 - i. il numero di eventuali contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario, il cui importo deve essere almeno equivalente a quello delle borse di dottorato;
 - j. la descrizione del progetto di ricerca per borse bandite su specifiche tematiche;
 - k. l'ammontare dell'incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero;
 - m. le modalità di erogazione della borsa di studio;
 - n. i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa.
 - l. le modalità di ammissione agli anni successivi al primo;
4. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa dei candidati basata su titoli ed eventuale colloquio o prove di conoscenza su tematiche inerenti al Corso di Dottorato, le modalità di svolgimento della selezione sono specificate nel bando. I colloqui sono pubblici e possono essere svolti anche per via telematica; in ogni caso nella conduzione dei colloqui deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti i candidati.
5. La Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato è nominata su indicazione del Coordinatore del Corso e deve essere composta, da soggetti con comprovata qualificazione nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di Dottorato, rispettando, ove possibile, l'equilibrio di genere. Qualora il bando preveda una selezione per specifici progetti di ricerca finanziati da enti esterni può far parte della Commissione, in qualità di esperto esterno, un soggetto in rappresentanza dell'ente stesso. La Commissione individua al suo interno tra i componenti effettivi il Presidente e il Segretario.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. First Year Review Report: al termine del primo anno accademico lo studente presenta il proprio progetto formativo e l'avanzamento dello stesso alla Commissione Selezione e Valutazione. Il progetto, presentato in forma scritta, deve preventivamente ricevere l'approvazione da parte del Supervisor. Nel caso in cui il progetto formativo non venisse approvato dalla Commissione lo studente non potrà essere ammesso al secondo anno con conseguente decadenza dai benefici connessi allo status di studente del Corso di Dottorato. È prevista l'eventuale "ammissione con riserva" al secondo anno in presenza di un giudizio della Commissione solo parzialmente positivo, che evidenzia delle criticità e suggerisca delle modifiche al percorso formativo da realizzarsi entro il secondo anno del Corso di Dottorato.

2. Poster: al termine del secondo anno accademico il dottorando è tenuto a presentare l'avanzamento del proprio percorso di dottorato mediante la creazione di un Poster relativo al progetto di Dottorato assegnatogli. La Poster Session è a tutti gli effetti una prova intermedia per l'ammissione al 3° ed ultimo anno di dottorato. Il Poster dovrà contenere le seguenti sezioni: *Abstract, Introduzione, Risultati e Conclusioni*. Il Poster presentato sarà valutato da una commissione interna che terrà conto dei seguenti aspetti: chiarezza dei contenuti riportati nel Poster, chiarezza espositiva, qualità del lavoro e valutazione delle effettive prospettive future di avanzamento e corretto completamento del percorso di Dottorato. La commissione è nominata dalla commissione Selezione e Valutazione ed emette un giudizio scritto in merito ai criteri sopracitati decretando a favore o contro l'ammissione all'anno successivo.

FIGURE DI RIFERIMENTO

Per ogni dottorando, all'inizio del percorso di studi, vengono designate le seguenti figure di riferimento, ciascuna con specifica competenza: il Supervisor Interno, responsabile del progetto assegnato, un Tutor Interno e un Supervisor esterno di riferimento, proposti dal Supervisor interno in accordo con lo studente e approvati dalla commissione Selezione e Valutazione in funzione del progetto formativo individuale da sviluppare durante il dottorato.

1. Il Supervisor interno è il responsabile del progetto formativo di ricerca (del Topic assegnato al dottorando) ed ha le seguenti funzioni:
 - a) seguire e favorire l'inserimento dello studente nel percorso di dottorato;
 - b) supportare lo studente nella definizione degli argomenti di ricerca affiancandolo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale, oltreché nella preparazione delle valutazioni intermedie e della tesi di dottorato prima della Viva Session;
 - c) approvare le relazioni intermedie e la tesi di dottorato;
 - d) mettere a disposizione dello studente le risorse strumentali e materiali di ricerca necessarie per svolgere il proprio progetto di ricerca ed esprimere un parere in merito alla richiesta dello studente di utilizzare risorse finalizzate alla conduzione di attività coerenti col piano formativo specifico dello studente;
 - e) segnalare tempestivamente al Collegio docenti eventuali difficoltà, anche di carattere etico-comportamentale, che dovessero emergere durante il percorso di dottorato dello studente ad egli affidato;
 - f) per il dottorando immatricolato per il curriculum clinico sono individuati un Supervisor interno clinico e un Supervisor interno di ricerca (le due figure possono coincidere nel caso di supervisor ricercatore clinico);
 - g) proporre i nominativi del Supervisor esterno, del Tutor Interno;
 - h) proporre, in collaborazione con il Supervisor esterno, i nominativi degli examiners per la Viva session.

2. il Supervisor esterno ha le seguenti funzioni:
 - a) affiancare il lavoro del Supervisor interno nello sviluppo del progetto di ricerca, nella preparazione delle valutazioni intermedie, della tesi di dottorato mediante incontri individuali, anche per via telematica, con cadenza almeno annuale;
 - b) approvare, in collaborazione con il Supervisor Interno, le relazioni intermedie e la tesi di dottorato per la Viva Session;
 - c) proporre, in collaborazione con il Supervisor interno, i nominativi degli examiners per la Viva Session.
3. il Tutor Interno ha le seguenti funzioni:
 - a) segnalare tempestivamente alla commissione Selezione e Valutazione eventuali problematiche relative all'interazione tra lo studente e il Supervisor Interno;
 - b) ogni altra funzione valutata utile a favorire il positivo completamento del Corso di Dottorato da parte dello studente affidatogli.

Art. 11 – Conseguimento del titolo

VIVA SESSION E DISCUSSIONE FINALE TESI

1. Viva Seminar e Discussione Tesi: La tesi di dottorato è presentata entro la fine dell'ultimo anno di corso ai Supervisor interno ed esterno e inoltrata agli uffici preposti entro le scadenze di volta in volta indicate.
2. Per la valutazione della tesi vengono indicati dai Supervisor, in accordo con il dottorando e approvati dal Coordinatore del corso, due esaminatori esterni (Examiners), di cui almeno uno docente universitario. Gli esaminatori indicati devono essere in possesso di esperienza di elevata qualificazione possono anche essere appartenenti ad istituzioni estere, esterni all'Ateneo e agli altri soggetti che eventualmente concorrano al rilascio del titolo di dottorato. Gli esaminatori esterni non dovranno avere avuto nessun rapporto di collaborazione con i dottorandi o i loro supervisor interni negli ultimi tre anni prima del Viva.
3. La Viva session si compone di un seminario pubblico e un momento ristretto di valutazione con suddetti esaminatori.
4. Gli esaminatori sono chiamati a esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, un giudizio analitico scritto sul lavoro presentato con l'indicazione di commenti e suggerimenti per eventuali miglioramenti da recepire prima della consegna definitiva della tesi di dottorato.
5. In caso di *minor amendments* il candidato dovrà apportare alla tesi minime correzioni e potrà discutere la tesi definitiva nella prima sessione di laurea disponibile, senza bisogno che la tesi stessa venga riapprovata. I minor amendments sono indicati dagli esaminatori nel VIVA Examination Report, trasmessi all'ufficio Dottorato e quindi condivisi con il candidato ai fini della correzione dell'elaborato.

6. In caso di *major amendments* i commenti sono indicati dagli esaminatori nel VIVA Examination Report, trasmessi all'ufficio Dottorato e quindi condivisi con il candidato, il quale ha a disposizione fino a un massimo di sei mesi per modificare sostanzialmente la tesi che dovrà essere approvata una seconda volta dagli esaminatori per poter accedere alla sessione di laurea.
7. Una volta apportate le necessarie modifiche alla tesi i dottorandi sono tenuti a trasmetterla agli uffici competenti in versione definitiva seguendo le indicazioni in merito alla domanda di conseguimento titolo che verranno loro fornite. Le tesi verranno inoltrate da suddetti uffici ai membri della commissione giudicatrice.
8. La discussione finale della tesi si svolge dinnanzi a una Commissione giudicatrice all'uopo nominata dal Collegio docenti e composta da sei membri, di cui almeno quattro esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo. Almeno due terzi dei componenti della commissione devono essere di provenienza accademica.
9. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato e circostanziato giudizio riportato nello statino di ciascun candidato, assegna una valutazione che può essere "Eccellente – Lode", "Ottimo", "Molto buono", "Buono". L'esame non dà luogo a punteggio.
10. L'assenza alla discussione della tesi è giustificata in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione. I dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi nella successiva sessione di laurea. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

RETREAT DAY

Il Retreat day, la cui data viene definita di anno in anno dal Coordinatore del Corso, è la giornata dedicata alla discussione delle tesi di dottorato, successiva alla Viva Session.

Art. 12 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite da questo Regolamento;
2. L'importo della borsa di studio da erogare in rate mensili, è determinato, in misura non inferiore a quella definita a livello nazionale con decreto ministeriale. Importi maggiorati possono essere previsti in relazione alla partecipazione a progetti finanziati per i quali sono richieste specifiche competenze o attitudini.
3. Quale parte integrante del proprio progetto formativo lo studente può essere autorizzato dal Collegio docenti a svolgere attività di ricerca all'estero per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi anche non continuativi. Per soggiorni all'estero di durata pari o superiore a 30 giorni consecutivi, la borsa di studio è incrementata nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore ai 12 mesi. Tale periodo può essere esteso a 18 mesi per dottorati attivati in co-tutela. Per presentare la richiesta è necessario inviare all'Ufficio dottorato una richiesta scritta, firmata dal

Supervisor Interno, in cui siano specificati gli obiettivi e le modalità del percorso di studi che si intende svolgere all'estero, nonché le tempistiche di partenza e permanenza. A questa richiesta va inoltre allegata una lettera di invito o di accettazione da parte della struttura ospitante.;

3. Inoltre, a ciascun dottorando è assicurato un *Budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo minimo della borsa stabilito a livello nazionale e finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

Art. 13 – Diritti e Doveri degli studenti di dottorato

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO, LA FREQUENZA AI CORSI E L'ADDOTTORAMENTO

1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza al Corso di Dottorato è deliberato dal CdA e va corrisposto in un'unica soluzione, per il primo anno in fase di immatricolazione e per i successivi due anni entro 31 ottobre. I contributi sono comprensivi dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio. Tutti i dottorandi sono tenuti annualmente al versamento dei contributi.
2. I dottorandi iscritti al curriculum clinico e contemporaneamente iscritti all'ultimo anno di specializzazione presso HUNIMED sono tenuti al versamento del contributo previsto per le scuole di specializzazione.
3. La rinuncia al dottorato non dà diritto in nessun caso al rimborso dei contributi già versati.
4. Il dottorando non in regola con il pagamento dei contributi non può svolgere alcuna attività correlata al Corso di Dottorato e non sarà ammesso a sostenere le valutazioni per il passaggio all'anno successivo o la valutazione di fine corso.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI DI DOTTORATO

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno e non è compatibile col ruolo di professore e ricercatore universitario;
2. Iscrivendosi al Corso di Dottorato lo studente si impegna a:
 - a. rispettare il Codice etico della sede amministrativa del Corso di Dottorato e quello adottato dalla struttura presso cui svolge la propria attività in modo prevalente. Ogni fattispecie non immediatamente riconducibile alle casistiche trattate in tali Codici ovvero affrontanti dagli stessi o dai regolamenti delle sedi convenzionate in modo tra loro difforme o incompleto vanno immediatamente segnalate al Docente di riferimento e al Coordinatore che riferiscono al Collegio il quale è chiamato ad esprimersi in merito;
 - b. ispirare il proprio comportamento a principi generali di integrità scientifica conducendo la propria attività di studio e ricerca secondo criteri di onestà, precisione, efficienza e obiettività;
 - c. evitare qualsiasi forma di plagio e di condotta scorretta;

- d. frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici previsti dal programma del Corso di Dottorato, nonché svolgere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine dagli Enti convenzionati.
3. Il singolo studente può avanzare motivata richiesta di modifica del progetto formativo individuale al Coordinatore del Corso di Dottorato che la porta all'attenzione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei docenti.
4. Quale parte integrante del progetto formativo, gli studenti del Corso di Dottorato, previo nulla osta dei Supervisor di riferimento, possono svolgere attività di didattica integrativa e attività di tutorato nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati presso le sedi universitarie convenzionate entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.
5. Ai dottorandi di materie cliniche è riconosciuta la possibilità di svolgere fino ad un massimo di 20 ore settimanali di attività clinica anche in convenzione.
6. Gli studenti iscritti al Corso di Dottorato nominano un proprio rappresentante studentesco per la trattazione di problemi didattici e organizzativi da esporre alle commissioni di riferimento. Il rappresentante degli studenti rimane in carica due anni e non può essere rinnovato. Il rappresentante può essere sfiduciato tramite una mozione sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli studenti del Corso presentata al Coordinatore.

Art. 14 Sistema di Assicurazione della qualità

L'Ateneo adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni fornite dall'ANVUR.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa del Dottorato ovvero della sede presso la quale il dottorando svolge la propria attività formativa.